



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 82 del 14/12/2016 -**  
**Determinazione nr. 1847 del 14/12/2016**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – HydroGEA S.p.A. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su torrente Colvera di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in via Umberto I, la cui rete fognaria è dotata di scolmatore di piena, a servizio dell’abitato del capoluogo del comune di Arba.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la Società HydroGEA S.p.A. con sede legale a Pordenone, in piazzetta del Portello n. 5, con nota prot. n. 1362/U/2015 del 22.12.15 assunta al prot. n. 75068 del 22.12.2015 ha presentato, a nome dell’Amministratore Unico pro-tempore, l’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in via Umberto I, la cui rete fognaria è dotata di scolmatore di piena, a servizio del capoluogo di Arba di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 310 del 31.01.2013;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni pervenute in data 29.01.2016 assunte al prot. n. 5127 del 29.01.2016, pervenute in data 07.12.2016 assunte al prot. n. 44593 del 07.12.16;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2007/9.8/11 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico acque reflue urbane, di data 21.12.2015;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie, di cui all’art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalla Del. C.I. 04.02.77 (allegato 4), di data 21.12.2015;
- attestazione della sussistenza delle condizioni di deroga per scarico su suolo, di data 18.01.2016;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 31.01.2013:

- corografie su tavoletta IGM in scala 1:25000 e su C.T.R in scala 1:5000;
- mappa catastale scala 1:2000;
- relazione tecnica di data 03.06.02;
- pianta e sezione dell’impianto di trattamento in scala 1:200;
- allegato unico di data 15.11.04 contenente: planimetria in scala 1:100 dell’impianto; relazione sulle modalità gestionali dell’impianto;
- dichiarazione sottoscritta dal titolare di data 30.01.2009 con allegati n. 2 estratti planimetrici in scala

1:2000/200 relativa alla localizzazione e l'accessibilità del punto di scarico sull'alveo del torrente Colvera;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe di data 13.12.2016 e a firma del Presidente pro-tempore della Società che ha anche dichiarato con nota prot. n. 386 del 07.12.16, assunta al prot. n. 44593 del 07.12.16, di far propria la documentazione tecnica presentata per il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico terminale su Torrente Colvera con immissione unificata delle acque provenienti dall'impianto di depurazione di via Umberto I e delle acque provenienti dallo scolmatore di piena ubicato a monte dello stesso;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dell'abitato di Arba;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato (ARBA Arba) è di 1.172 abitanti equivalenti;
- la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 625 abitanti equivalenti e attualmente ne tratta 568;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da: grigliatura grossolana a pulizia manuale, n. 2 sezioni di dissabbiatura, n. 2 vasche di tipo Imhoff;
- lo scarico finale dell'impianto è costituito dal Torrente Colvera corso d'acqua superficiale con portata nulla per oltre 120 giorni all'anno;
- dalla dichiarazioni del 18.01.16 emerge *“l'attuale sussistenza delle condizioni di deroga per lo scarico su suolo...considerata l'impossibilità a recapitare in corpi idrici superficiali con periodi di asciutta non superiori a 120 giorni l'anno, inesistenti sia sul territorio Comunale... che nei comuni limitrofi”*;
- nella planimetria scala 1:200 (allegata alla dichiarazione di data 30.01.2009) è indicato il pozzetto d'ispezione per il campionamento posto subito a valle dell'impianto di depurazione;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico pro tempore della Società ha dichiarato che *“lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione”*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 765 del 08.01.2016, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 5 Friuli Occidentale, il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna e il Comune di Arba;

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA FVG Dipartimento di Pordenone:

- nella nota prot. n. 28-P del 02.01.13, assunta al prot. n. 1509 del 07.01.13, relativamente allo scarico in corpi recettori costituiti da alveo di torrente in secca per più di 120 giorni all'anno, sull'opportunità, in via cautelativa, di imporre allo scarico i limiti su suolo con il divieto di immissione delle sostanze pericolose previste dal D.Lgs. 152/06, ai fini della salvaguardia delle acque di falda;
- nella nota prot. n. 6452/P/GEN/PRA\_AUT del 24.02.16, assunta al prot. n. 10223 del 25.02.16,

relativamente agli autocontrolli da effettuare allo scarico;

PRESO ATTO che la Società HydroGEA S.p.A. ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico esistente su suolo (corso d'acqua superficiale con portata nulla per oltre 120 giorni all'anno);

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere controlli di norma almeno quindicinale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO di poter applicare il disposto di cui all'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di scarico in corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno, imponendo la disciplina regionale per gli scarichi esistenti su suolo di acque reflue urbane di cui all'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002; restano fermi il divieto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato 5;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 200,00 di data 16.12.2015 introitati al Cap. 3580.20 giusta reversale n. 8597 del 29.12.2015;

RILEVATO che le spese da sostenersi quale costo istruttoria Provincia sono pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;

- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...";
- D.G.R. 09.10.2008 n. 2016
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;
- L.R. 6/2013;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza del Commissario Straordinario, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ambiente;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società HydroGEA S.p.A. con sede legale a Pordenone, in piazzetta del portello n. 5, è autorizzata, in persona del Presidente Pro tempore, allo scarico su torrente Colvera di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione di via Umberto I, la cui rete fognaria è dotata di scolmatore di piena, a servizio del capoluogo di Arba come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) devono essere rispettati i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto per lo scarico su suolo dall'art. 18 c. 27 della Legge Regionale 13/2002, salvo diversa disciplina regionale;
  - b) è vietato lo scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - c) restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto.
  - d) lo scolmatore di piena, può sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano regionale per il risanamento delle acque (DPGR 384/82);
  - e) le apparecchiature dell'impianto di depurazione devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro:
    - un controllo dell'impianto almeno quindicinale da parte di personale incaricato;
    - l'allontanamento dei fanghi dalle vasche Imhoff con la frequenza prevista dalla DCIA 04.02.1977 e la periodica asportazione degli altri rifiuti prodotti nell'impianto di trattamento (grigliato, sabbie, olii...) che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - f) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo

- disponibile all'autorità di controllo;
- g) al fine di attestare la corretta manutenzione e la funzionalità dell'impianto, devono essere annotate in un apposito quaderno, o con altra modalità, e resi a disposizione dell'autorità di controllo tutte le operazioni di cui al punto f);
- h) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
- lo scarico dall'impianto di depurazione, dallo scolmatore di piena e lo scarico finale unificato, subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;
  - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni;
- Il campionamento deve potersi espletare con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06.  
I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto o di ritiro dello stesso:  
in maniera immediatamente consequenziale in ingresso e uscita dal depuratore, ogni quattro mesi, almeno sui parametri: BOD, COD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale (come N) e fosforo totale ( come P);  
I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 01.02.2021. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri nulla osta idraulico o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.

11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che le spese da sostenersi quale costo istruttoria Provincia sono pari all'importo versato.
14. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società HydroGEA S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Arba, nonché all'ARPA Dipartimento di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

### **DICHIARA**

Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Domenico Ricci.

Pordenone, li 14/12/2016

IL DIRIGENTE

Domenico Ricci

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni